



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXII - n. 35

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
il 17 settembre 2012

SOMMARIO

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	5
PS8151 – VENDITA FARMACI ON LINE	
<i>Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria</i>	5
PS8326 – RISERVA CASTELLINI – STAPPA E VINCI	
<i>Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria</i>	6
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	7
AS980 – COMUNE DI BREGNANO (CO) - LOCALIZZAZIONE DI PARTICOLARI ATTIVITÀ SUSCETTIBILI DI DETERMINARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE E DI QUIETE PUBBLICA	7
AS981 - COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) - DEFINIZIONE DI PROGRAMMA DI LOCALIZZAZIONE DI PARTICOLARI ATTIVITÀ SUSCETTIBILI DI DETERMINARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE, VIABILISTICO E DI QUIETE PUBBLICA AI FINI DEL LORO INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE	10
AS982 - COMUNE DI CERIANO LAGHETTO (MB) - DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI LOCALIZZAZIONE DI PARTICOLARI ATTIVITÀ SUSCETTIBILI DI DETERMINARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE, VIABILISTICO E DI QUIETE PUBBLICA AI FINI DEL LORO INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE	12
AS983 - COMUNE DI ROVELLO PORRO (CO) - DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI LOCALIZZAZIONE DI PARTICOLARI ATTIVITÀ SUSCETTIBILI DI DETERMINATE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE, VIABILISTICO E DI QUIETE PUBBLICA AI FINI DEL LORO INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE	15
VARIE	18
PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 14-TER DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287	
<i>Provvedimento n. 23863</i>	18
RIVALUTAZIONE SOGLIE FATTURATO EX ART. 16, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 287/90	
<i>Provvedimento n. 23864</i>	23

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS8151 – VENDITA FARMACI ON LINE

Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria

Avviso di **comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria** ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, recante "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, *Regolamento*), in relazione al procedimento **PS8151 - VENDITA FARMACI ON LINE**.

Con la presente si comunica che il termine di conclusione della fase istruttoria è fissato alla data del **3 settembre 2012**.

Si comunica inoltre, ai sensi del medesimo articolo di cui all'oggetto, che le Parti possono presentare memorie conclusive o documenti **entro 10 giorni** dal ricevimento della presente.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 9, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni, si richiede al sig. Alex Broek di fornire idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento **PS/8151**. Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi alla dottoressa Letizia Giliberti, al numero 06/85.821.274 (*fax*: + 39 (0)6 85.821.539).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Letizia Giliberti

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Piazza Verdi 6/a

00198 Roma

Tel: 06/858211

Fax: 06/85821456.

PS8326 – RISERVA CASTELLINI – STAPPA E VINCI*Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria*

Avviso di **comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria** ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, recante "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette" (di seguito, *Regolamento*), in relazione al procedimento **PS8326 - RISERVA CASTELLINI - STAPPA E VINCI**.

Con la presente si comunica che il termine di conclusione della fase istruttoria è fissato alla data del **17 SETTEMBRE 2012**.

Si comunica inoltre, ai sensi del medesimo articolo di cui all'oggetto, che le Parti possono presentare memorie conclusive o documenti **entro 10 giorni** dal ricevimento della presente.

Si rammenta, altresì, che le Parti possono richiedere l'accesso agli atti del procedimento, secondo quanto già a suo tempo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento stesso. L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 9, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni, si richiede a **GESCAL S.r.l.** di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PS/8326. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al dottor Sergio Merlino, al numero 06/85821467 – fax 0685821539.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sergio Merlino

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Piazza Verdi 6/a

00198 Roma

Tel: 06/858211

Fax: 06/85821456.

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS980 – COMUNE DI BREGNANO (CO) - LOCALIZZAZIONE DI PARTICOLARI ATTIVITÀ SUSCETTIBILI DI DETERMINARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE E DI QUIETE PUBBLICA

Roma, 20 luglio 2012

Comune di Bregnano
Sindaco

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dalle disposizioni che regolano l’insediamento delle attività di *“Kebap e simili, compresi gli esercizi ove vi è asporto e consumazione in loco di alimenti e bevande, centri di telefonia internazionale e simili, centri di trasferimento del denaro”*, dettate dalla Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Bregnano n. 69, del 14 maggio 2010 avente ad oggetto la *“Localizzazione di particolari attività suscettibili di determinare situazioni di disagio sociale e di quiete pubblica”*.

La richiamata Deliberazione n. 69/2010 introduce il divieto di insediamento delle attività sopra indicate in tutto il territorio comunale, ad eccezione di alcuni ambiti identificati, nei quali eventuali richieste di insediamento saranno valutate nell’ambito di una apposita procedura negoziale volta ad individuare *“se la zona urbanistica può accogliere l’insediamento richiesto; le particolari prescrizioni a tutela della collettività insediata nella zona; gli eventuali standard qualitativi dettati dalla particolare attività in relazione alla situazione viabilistica ed urbana consolidata nella zona d’insediamento”*.

La delibera di cui trattasi, prevedendo un divieto di insediamento di esercizi di vendita di *kebab*, di telefonia in sede fissa e trasferimento del denaro e simili, ovvero limitandolo a specifiche zone, introduce un elemento di rigidità del sistema tale da tradursi, nei diversi mercati interessati, in una programmazione quantitativa dell’offerta, in contrasto con le esigenze di salvaguardia della concorrenza. Come ribadito in più occasioni dall’Autorità, infatti, l’ingresso di nuovi operatori non deve incontrare ostacoli di tipo normativo o, come nel caso di specie, amministrativo, miranti a determinare un’impostazione di regolamentazione strutturale del mercato consistente in particolare nel predeterminare rigidamente limiti quantitativi alle possibilità di entrata nel mercato. Tali limitazioni si ripercuotono inevitabilmente sui consumatori con una riduzione degli operatori e il

conseguente aumento del prezzo finale dei servizi, cui non corrisponde un incremento della qualità degli stessi.

Le limitazioni introdotte dalla delibera, nondimeno, non possono giustificarsi alla luce delle deroghe al principio di libertà di iniziativa economica espressamente previste dalle rilevanti normative applicabili a ciascuna delle attività contemplate, come di seguito illustrato.

Per quanto concerne i divieti di insediamento riguardanti la somministrazione di *kebab* e simili, i recenti interventi di liberalizzazione¹ e i consolidati principi dell'ordinamento comunitario chiariscono che le deroghe al principio della libera prestazione dei servizi sono sostanzialmente ammesse per motivi imperativi di interesse generale, laddove non discriminatorie e improntate a un criterio di proporzionalità.

In questa prospettiva, la delibera riguardata non motiva perché le attività oggetto del divieto sarebbero suscettibili di incidere in maniera gravemente negativa sulla viabilità e vivibilità più di altre attività analoghe di somministrazione di alimenti e bevande. Ugualmente indimostrata è l'indispensabilità della misura ai fini di tutela della vivibilità e viabilità delle zone interessate dal divieto.

In ogni caso, fermo restando che il regime autorizzatorio in materia di somministrazione di alimenti e bevande, di cui al comma 1 dell'art. 64 del D. l. n. 59/2010, rientra nel riordino che lo Stato è chiamato ad attuare entro la fine dell'anno corrente ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.l. n. 1/2012, stabilendone la permanenza ovvero l'eventuale abrogazione della disposizione di legge che lo codifica, i Comuni dovranno adeguarsi ai principi e alle regole dettate dagli interventi di liberalizzazione entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del medesimo decreto.

Quanto poi ai centri di telefonia fissa, questi non sono soggetti ad una specifica regolamentazione nazionale, fatto salvo l'obbligo di iscrizione presso la Camera di Commercio (CCIAA) e di apertura della partita Iva, quali realtà imprenditoriali, nonché di presentazione al Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dello Sviluppo economico, della d.i.a. ai fini del rilascio dell'autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 25 comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche. In base al disposto dell'art. 3 del d. lgs. n. 259/03, inoltre, le sole limitazioni ammesse alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica – nell'ambito della quale rientra l'attività in questione – che è libera ed è considerata di preminente interesse generale, sono quelle derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

I divieti introdotti dalla Deliberazione comunale n. 69/2010 non sembrano potersi giustificare sulla base delle eccezioni espressamente previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Infatti, gli scopi perseguiti dalla delibera, e segnatamente la tutela della vivibilità urbana e quiete pubblica e del tessuto urbano, non appaiono rientrare nelle citate deroghe di cui all'art. 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche. In ogni caso, il carattere assoluto del divieto di insediamento in talune zone non è conforme al principio di proporzionalità nella misura in cui non sembra limitarsi a

¹ Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo"; Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla

quanto strettamente necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito, non rinvenendosi nella delibera alcun elemento a sostegno dell'impossibilità di garantire le tutele sopra menzionate attraverso correttivi meno stringenti.

Infine, con riferimento all'attività di *money transfer*, al di là dell'obbligo di iscrizione nell'apposito elenco, di cui al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la normativa di settore non contempla eccezioni alla libertà di esercizio di tale tipo di attività².

La delibera oggetto di esame, inoltre, quando non vieta, subordina l'insediamento delle predette attività in zone consentite solo all'esito di una procedura negoziale, volta a verificare il soddisfacimento di standard sostanzialmente di stampo urbanistico. Ciò evidentemente, oltre a costituire una barriera all'ingresso di nuovi operatori, può comportare una discriminazione tra di essi, considerata la discrezionalità di tale procedura caratterizzata da criteri eterogenei e non trasparenti.

La procedura negoziale per l'autorizzazione all'esercizio delle attività in questione nelle zone ammesse, non garantendo pari opportunità tra tutti i soggetti richiedenti, non risulta essere il mezzo più idoneo e proporzionato per il conseguimento di un interesse generale preminente, laddove sussistente.

In conclusione, l'Autorità ritiene che la deliberazione in esame sia in contrasto con i principi concorrenziali e con la disciplina nazionale di liberalizzazione, e ne auspica una profonda revisione da parte degli organi competenti.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

legge 22 dicembre 2011, n. 214; Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27.

² Salvo il rispetto delle specifiche disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*".

AS981 - COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) - DEFINIZIONE DI PROGRAMMA DI LOCALIZZAZIONE DI PARTICOLARI ATTIVITÀ SUSCETTIBILI DI DETERMINARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE, VIABILISTICO E DI QUIETE PUBBLICA AI FINI DEL LORO INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE

Roma, 20 luglio 2012

Comune di Capriate San Gervasio
Sindaco

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dalle disposizioni che regolano l'insediamento delle attività di "KEBAB O SIMILI", dettate dalla Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Capriate San Gervasio n. 142 del 15 luglio 2009 avente ad oggetto la "Definizione di programma di localizzazione di particolari attività suscettibili di determinare situazioni di disagio sociale, viabilistico e di quiete pubblica ai fini del loro insediamento sul territorio di Capriate San Gervasio".

La richiamata Deliberazione n. 142/2009 introduce il divieto di insediamento delle attività sopra indicate in alcuni ambiti del territorio comunale e stabilisce che, nelle restanti zone, eventuali richieste di insediamento saranno valutate nell'ambito di una apposita fase negoziale con l'amministrazione comunale volta ad individuare "se la zona urbanistica può accogliere il chiesto insediamento; le particolari prescrizioni a tutela della collettività insediata nella zona; gli eventuali standard qualitativi dettati dalla particolare attività di contesto in relazione della situazione viabilistica ed urbana consolidata nella zona d'insediamento".

La delibera di cui trattasi, prevedendo un divieto di insediamento di esercizi di vendita di kebab e simili, ovvero limitandolo a specifiche zone, introduce un elemento di rigidità del sistema tale da tradursi in una programmazione quantitativa dell'offerta, in contrasto con le esigenze di salvaguardia della concorrenza. Come ribadito in più occasioni dall'Autorità, infatti, l'ingresso di nuovi operatori non deve incontrare ostacoli di tipo normativo o, come nel caso di specie, amministrativo, miranti a determinare un'impostazione di regolamentazione strutturale del mercato consistente in particolare nel predeterminare rigidamente limiti quantitativi alle possibilità di entrata nel mercato. Tali limitazioni si ripercuotono inevitabilmente sui consumatori con una riduzione degli operatori e il conseguente aumento del prezzo finale dei servizi, cui non corrisponde un incremento della qualità degli stessi.

La delibera oggetto di esame, inoltre, quando non vieta, subordina l'insediamento delle predette attività in zone consentite solo all'esito di una procedura negoziale, volta a verificare il soddisfacimento di standard sostanzialmente di stampo urbanistico. Ciò evidentemente, oltre a

costituire una barriera all'ingresso di nuovi operatori, può comportare una discriminazione tra di essi, considerata la discrezionalità di tale procedura caratterizzata da criteri eterogenei e non trasparenti.

Le limitazioni introdotte dalla delibera, nondimeno, non possono giustificarsi alla luce delle deroghe al principio di libertà di iniziativa economica espressamente previste dalla normativa applicabile all'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

I recenti interventi di liberalizzazione¹, infatti, e i consolidati principi dell'ordinamento comunitario chiariscono che le deroghe al principio della libera prestazione dei servizi sono sostanzialmente ammesse per motivi imperativi di interesse generale, laddove non discriminatorie e improntate a un criterio di proporzionalità.

In questa prospettiva, la delibera riguardata non motiva perché le attività oggetto del divieto sarebbero suscettibili di incidere in maniera gravemente negativa sulla viabilità e vivibilità più di altre attività analoghe di somministrazione di alimenti e bevande. Ugualmente indimostrata è l'indispensabilità della misura ai fini di tutela della vivibilità e viabilità delle zone interessate dal divieto. Inoltre, la procedura negoziale per l'autorizzazione all'esercizio delle attività in questione nelle zone ammesse, non garantendo pari opportunità tra tutti i soggetti richiedenti, non risulta essere il mezzo più idoneo e proporzionato per il conseguimento di un interesse generale preminente, laddove sussistente.

In ogni caso, fermo restando che il regime autorizzatorio in materia di somministrazione di alimenti e bevande, di cui al comma 1 dell'art. 64 del Decreto Legge n. 59/2010, rientra nel riordino che lo Stato è chiamato ad attuare entro la fine dell'anno corrente ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 1/2012, stabilendone la permanenza ovvero l'eventuale abrogazione della disposizione di legge che lo codifica, i Comuni dovranno adeguarsi ai principi e alle regole dettate dagli interventi di liberalizzazione entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del medesimo decreto.

In conclusione, l'Autorità ritiene che la deliberazione in esame sia in contrasto con i principi concorrenziali e con la disciplina nazionale di liberalizzazione, e ne auspica una profonda revisione da parte degli organi competenti.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo"; Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.

AS982 - COMUNE DI CERIANO LAGHETTO (MB) - DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI LOCALIZZAZIONE DI PARTICOLARI ATTIVITÀ SUSCETTIBILI DI DETERMINARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE, VIABILISTICO E DI QUIETE PUBBLICA AI FINI DEL LORO INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE

Roma, 20 luglio 2012

Comune di Ceriano Laghetto
Sindaco

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dalle disposizioni che regolano l'insediamento delle attività di *"KEBAB e SIMILI, CENTRI DI TELEFONIA INTERNAZIONALE E SIMILI, CENTRI DI TRASFERIMENTO DENARO"*, dettate dalla Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Ceriano Laghetto n. 104, del 16 dicembre 2009, avente ad oggetto *"Definizione di [un] programma di localizzazione di particolari attività suscettibili di determinare situazioni di disagio sociale, viabilistico e di quiete pubblica ai fini del loro insediamento sul territorio di Ceriano Laghetto"*.

La richiamata Deliberazione n. 104/2009 introduce il divieto di insediamento delle attività sopra indicate in alcuni ambiti del territorio comunale e stabilisce che, nelle restanti zone, eventuali richieste di insediamento saranno valutate nell'ambito di una apposita procedura negoziale con l'amministrazione comunale volta ad individuare *"Se la zona urbanistica può accogliere l'insediamento richiesto; le particolari prescrizioni a tutela della collettività insediata nella zona; gli eventuali standard qualitativi dettati dalla particolare attività di contesto in relazione alla situazione viabilistica ed urbana consolidata nella zona d'insediamento"*.

La delibera di cui trattasi, prevedendo un divieto di insediamento di esercizi di vendita di kebab e simili, di telefonia in sede fissa e trasferimento del denaro e simili, ovvero limitandolo a specifiche zone, introduce un elemento di rigidità del sistema tale da tradursi, nei diversi mercati interessati, in una programmazione quantitativa dell'offerta, in contrasto con le esigenze di salvaguardia della concorrenza. Come ribadito in più occasioni dall'Autorità, infatti, l'ingresso di nuovi operatori non deve incontrare ostacoli di tipo normativo o, come nel caso di specie, amministrativo, miranti a determinare un'impostazione di regolamentazione strutturale del mercato consistente in particolare nel predeterminare rigidamente limiti quantitativi alle possibilità di entrata nel mercato. Tali limitazioni si ripercuotono inevitabilmente sui consumatori con una riduzione degli operatori e il conseguente aumento del prezzo finale dei servizi, cui non corrisponde un incremento della qualità degli stessi.

Le limitazioni introdotte dalla delibera, nondimeno, non possono giustificarsi alla luce delle deroghe al principio di libertà di iniziativa economica espressamente previste dalle rilevanti normative applicabili a ciascuna delle attività contemplate, come di seguito illustrato.

Per quanto concerne i divieti di insediamento riguardanti la somministrazione di *kebab* e simili, i recenti interventi di liberalizzazione¹ e i consolidati principi dell'ordinamento comunitario chiariscono che le deroghe al principio della libera prestazione dei servizi sono sostanzialmente ammesse per motivi imperativi di interesse generale, laddove non discriminatorie e improntate a un criterio di proporzionalità.

In questa prospettiva, la delibera riguardata non motiva perché le attività oggetto del divieto sarebbero suscettibili di incidere in maniera gravemente negativa sulla viabilità e vivibilità più di altre attività analoghe di somministrazione di alimenti e bevande. Ugualmente indimostrata è l'indispensabilità della misura ai fini di tutela della vivibilità e viabilità delle zone interessate dal divieto.

In ogni caso, fermo restando che il regime autorizzatorio in materia di somministrazione di alimenti e bevande, di cui al comma 1 dell'art. 64 del Decreto Legge n. 59/2010, rientra nel riordino che lo Stato è chiamato ad attuare entro la fine dell'anno corrente ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 1/2012, stabilendone la permanenza ovvero l'eventuale abrogazione della disposizione di legge che lo codifica, i Comuni dovranno adeguarsi ai principi e alle regole dettate dagli interventi di liberalizzazione entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del medesimo decreto.

Quanto poi ai centri di telefonia fissa, questi non sono soggetti ad una specifica regolamentazione nazionale, fatto salvo l'obbligo di iscrizione presso la Camera di Commercio (CCIAA) e di apertura della partita Iva, quali realtà imprenditoriali, nonché di presentazione al Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dello Sviluppo economico, della d.i.a. ai fini del rilascio dell'autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 25 comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche. In base al disposto dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 259/03, inoltre, le sole limitazioni ammesse alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica – nell'ambito della quale rientra l'attività in questione – che è libera ed è considerata di preminente interesse generale, sono quelle derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

I divieti introdotti dalla Deliberazione comunale n. 69/2010 non sembrano potersi giustificare sulla base delle eccezioni espressamente previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Infatti, gli scopi perseguiti dalla delibera, e segnatamente la tutela della vivibilità urbana e quiete pubblica e del tessuto urbano, non appaiono rientrare nelle citate deroghe di cui all'art. 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche. In ogni caso, il carattere assoluto del divieto di insediamento in talune zone non è conforme al principio di proporzionalità nella misura in cui non sembra limitarsi a quanto strettamente necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito, non rinvenendosi

¹ Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo"; Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla

nella delibera alcun elemento a sostegno dell'impossibilità di garantire le tutele sopra menzionate attraverso correttivi meno stringenti.

Infine, con riferimento all'attività di *money transfer*, al di là dell'obbligo di iscrizione nell'apposito elenco, di cui al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la normativa di settore non contempla eccezioni alla libertà di esercizio di tale tipo di attività².

La delibera oggetto di esame, inoltre, quando non vieta, subordina l'insediamento delle predette attività in zone consentite solo all'esito di una procedura negoziale, volta a verificare il soddisfacimento di standard sostanzialmente di stampo urbanistico. Ciò evidentemente, oltre a costituire una barriera all'ingresso di nuovi operatori, può comportare una discriminazione tra di essi, considerata la discrezionalità di tale procedura caratterizzata da criteri eterogenei e non trasparenti.

La procedura negoziale per l'autorizzazione all'esercizio delle attività in questione nelle zone ammesse, non garantendo pari opportunità tra tutti i soggetti richiedenti, non risulta essere il mezzo più idoneo e proporzionato per il conseguimento di un interesse generale preminente, laddove sussistente.

In conclusione, l'Autorità ritiene che la deliberazione in esame sia in contrasto con i principi concorrenziali e con la disciplina nazionale di liberalizzazione, e ne auspica una profonda revisione da parte degli organi competenti.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

legge 22 dicembre 2011, n. 214; Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.

² Salvo il rispetto delle specifiche disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*".

AS983 - COMUNE DI ROVELLO PORRO (CO) - DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI LOCALIZZAZIONE DI PARTICOLARI ATTIVITÀ SUSCETTIBILI DI DETERMINATE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE, VIABILISTICO E DI QUIETE PUBBLICA AI FINI DEL LORO INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE

Roma, 20 luglio 2012

Comune di Rovello Porro
Sindaco

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dalle disposizioni che regolano l'insediamento delle attività di *"somministrazione di cibi e bevande con caratteristiche estranee alle tradizioni locali quali fast-food, kebab, sushi bar e simili, take-away, sexy shop, centri di telefonia internazionale, centri di trasferimento di denaro"*, dettate dalla Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Rovello Porro n. 63 del 15 aprile 2010, avente ad oggetto *"Definizione del programma di localizzazione di particolari attività suscettibili di determinate situazioni di disagio sociale, viabilistico e di quiete pubblica ai fini del loro insediamento sul territorio del Comune di Rovello Porro"*.

La richiamata Deliberazione n. 63/2010 introduce il divieto di insediamento delle attività sopra indicate in alcuni ambiti del territorio comunale e stabilisce che, nelle restanti zone, eventuali richieste di insediamento saranno valutate nell'ambito di una apposita fase negoziale con l'amministrazione comunale *"volta ad individuare: - Individuazione delle attività in questione; - Individuazione delle aree urbanistiche precluse dall'insediamento delle predette attività; - Modalità procedurale da assumere nell'istruttoria per l'insediamento delle stesse attività"*.

La delibera di cui trattasi, prevedendo un divieto di insediamento di esercizi di vendita di *fast food, kebab* e simili, di telefonia in sede fissa e trasferimento del denaro e simili, ovvero limitandolo a specifiche zone, introduce un elemento di rigidità del sistema tale da tradursi, nei diversi mercati interessati, in una programmazione quantitativa dell'offerta, in contrasto con le esigenze di salvaguardia della concorrenza. Come ribadito in più occasioni dall'Autorità, infatti, l'ingresso di nuovi operatori non deve incontrare ostacoli di tipo normativo o, come nel caso di specie, amministrativo, miranti a determinare un'impostazione di regolamentazione strutturale del mercato consistente in particolare nel predeterminare rigidamente limiti quantitativi alle possibilità di entrata nel mercato. Tali limitazioni si ripercuotono inevitabilmente sui consumatori con una riduzione degli operatori e il conseguente aumento del prezzo finale dei servizi, cui non corrisponde un incremento della qualità degli stessi.

Le limitazioni introdotte dalla delibera, nondimeno, non possono giustificarsi alla luce delle deroghe al principio di libertà di iniziativa economica espressamente previste dalle rilevanti normative applicabili a ciascuna delle attività contemplate, come di seguito illustrato.

Per quanto concerne i divieti di insediamento riguardanti la somministrazione di *fast food*, *kebab* e simili, i recenti interventi di liberalizzazione¹ e i consolidati principi dell'ordinamento comunitario chiariscono che le deroghe al principio della libera prestazione dei servizi sono sostanzialmente ammesse per motivi imperativi di interesse generale, laddove non discriminatorie e improntate a un criterio di proporzionalità.

In questa prospettiva, la delibera riguardata non motiva perché le attività oggetto del divieto sarebbero suscettibili di incidere in maniera gravemente negativa sulla viabilità e vivibilità più di altre attività analoghe di somministrazione di alimenti e bevande. Ugualmente indimostrata è l'indispensabilità della misura ai fini di tutela della vivibilità e viabilità delle zone interessate dal divieto.

In ogni caso, fermo restando che il regime autorizzatorio in materia di somministrazione di alimenti e bevande, di cui al comma 1 dell'art. 64 del Decreto Legge n. 59/2010, rientra nel riordino che lo Stato è chiamato ad attuare entro la fine dell'anno corrente ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 1/2012, stabilendone la permanenza ovvero l'eventuale abrogazione della disposizione di legge che lo codifica, i Comuni dovranno adeguarsi ai principi e alle regole dettate dagli interventi di liberalizzazione entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del medesimo decreto.

Quanto poi ai centri di telefonia fissa, questi non sono soggetti ad una specifica regolamentazione nazionale, fatto salvo l'obbligo di iscrizione presso la Camera di Commercio (CCIAA) e di apertura della partita Iva, quali realtà imprenditoriali, nonché di presentazione al Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dello Sviluppo economico, della d.i.a. ai fini del rilascio dell'autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 25 comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche. In base al disposto dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 259/03, inoltre, le sole limitazioni ammesse alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica – nell'ambito della quale rientra l'attività in questione – che è libera ed è considerata di preminente interesse generale, sono quelle derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

I divieti introdotti dalla Deliberazione comunale n. 69/2010 non sembrano potersi giustificare sulla base delle eccezioni espressamente previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Infatti, gli scopi perseguiti dalla delibera, e segnatamente la tutela della vivibilità urbana e quiete pubblica e del tessuto urbano, non appaiono rientrare nelle citate deroghe di cui all'art. 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche. In ogni caso, il carattere assoluto del divieto di insediamento in talune zone non è conforme al principio di proporzionalità nella misura in cui non sembra limitarsi a quanto strettamente necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito, non rinvenendosi

¹ Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo"; Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla

nella delibera alcun elemento a sostegno dell'impossibilità di garantire le tutele sopra menzionate attraverso correttivi meno stringenti.

Infine, con riferimento all'attività di *money transfer*, al di là dell'obbligo di iscrizione nell'apposito elenco, di cui al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la normativa di settore non contempla eccezioni alla libertà di esercizio di tale tipo di attività².

La delibera oggetto di esame, inoltre, quando non vieta, subordina l'insediamento delle predette attività in zone consentite solo all'esito di una procedura negoziale, volta a verificare il soddisfacimento di standard sostanzialmente di stampo urbanistico. Ciò evidentemente, oltre a costituire una barriera all'ingresso di nuovi operatori, può comportare una discriminazione tra di essi, considerata la discrezionalità di tale procedura caratterizzata da criteri eterogenei e non trasparenti.

La procedura negoziale per l'autorizzazione all'esercizio delle attività in questione nelle zone ammesse, non garantendo pari opportunità tra tutti i soggetti richiedenti, non risulta essere il mezzo più idoneo e proporzionato per il conseguimento di un interesse generale preminente, laddove sussistente.

In conclusione, l'Autorità ritiene che la deliberazione in esame sia in contrasto con i principi concorrenziali e con la disciplina nazionale di liberalizzazione, e ne auspica una profonda revisione da parte degli organi competenti.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

legge 22 dicembre 2011, n. 214; Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.

² Salvo il rispetto delle specifiche disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*".

VARIE

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 14-TER DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287

Provvedimento n. 23863

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 6 settembre 2012;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 14-*ter* della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

RITENUTO di dover meglio definire le procedure di applicazione dell'articolo 14-*ter* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al fine di rendere edotte le imprese circa le modalità di presentazione degli impegni e le procedure per la valutazione degli stessi;

RITENUTO di dover modificare la precedente comunicazione, approvata dall'Autorità con la delibera 12 ottobre 2006, n. 16015 e successivamente modificata dalla delibera 22089 del 9 febbraio 2011, anche al fine di adeguarne il contenuto alla luce dell'interpretazione del Regolamento 1/2003/CE e della legge n. 287/90 fornita dagli organi giurisdizionali comunitari e nazionali;

VISTA la consultazione pubblica preventiva sulla bozza di "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14 ter della legge 10 ottobre 1990 n. 287*", tenutasi dal 21 maggio al 4 giugno 2012 al fine di raccogliere e prendere in considerazione il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, tenuto conto che il rapporto tra consultazione e qualità della regolamentazione è valorizzato anche a livello comunitario, in quanto una regolamentazione condivisa consente una migliore applicazione delle norme;

DELIBERA

di adottare la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14 ter della legge 10 ottobre 1990 n. 287*", il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.

La Comunicazione sostituirà, con decorrenza 17 settembre 2012, quella approvata dall'Autorità con la delibera 12 ottobre 2006, n. 16015 e successivamente modificata dalla delibera 22089 del 9 febbraio 2011.

Il presente provvedimento e la Comunicazione saranno pubblicati sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990 n. 287.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chiappa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

COMUNICAZIONE SULLE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 14-TER DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287

Premessa

1. L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*", ha introdotto l'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ai sensi di detto articolo "*Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione*".

Presentazione degli impegni

2. Le parti del procedimento istruttorio avviato per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della legge n. 287/90 o degli articoli 101 o 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che intendano proporre all'Autorità degli impegni perché sia valutata la loro idoneità a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria medesima, possono presentare, con congruo anticipo rispetto al termine di tre mesi previsto dalla menzionata disposizione, una versione non definitiva degli stessi. A seguito di tale presentazione preliminare le parti interessate, anche su propria istanza, saranno sentite dalla Direzione competente, al fine di fornire le precisazioni, i chiarimenti e le eventuali integrazioni che fossero necessari per la comprensione del contenuto degli impegni proposti e della loro efficacia a risolvere i problemi anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.

3. In ogni caso, entro il termine di **tre mesi** dalla notifica dell'apertura dell'istruttoria, come previsto dall'art. 14-ter della legge, le parti interessate dovranno far pervenire all'Autorità la versione definitiva degli impegni proposti. L'Autorità si riserva comunque la possibilità di consentire in ipotesi eccezionali, sulla base di una motivata e tempestiva istanza di parte, la presentazione di impegni oltre il termine sopraindicato.

4. La previsione di tale termine si giustifica alla luce della finalità della norma, che ha una funzione deflattiva, volta anche a realizzare l'economia procedimentale dell'azione amministrativa. Tale funzione è coerente con l'esigenza di indurre il destinatario dell'istruttoria dell'Autorità a presentare tempestivamente gli impegni idonei a rimuovere gli effetti della propria condotta, inibendo la prosecuzione della istruttoria.

5. La presentazione preliminare e quella definitiva degli impegni da parte delle imprese interessate avverrà mediante la compilazione del formulario predisposto dall'Autorità.

Procedure per la valutazione degli impegni

6. In via preliminare e sulla base della prassi e della giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia, deve ritenersi non opportuna l'adozione di decisioni concernenti gli impegni nei casi in cui il comportamento restrittivo o lesivo della concorrenza appare sufficientemente grave da far ritenere appropriata l'imposizione di una sanzione¹.

7. Gli impegni devono essere suscettibili di attuazione piena e tempestiva, nonché facilmente verificabili e idonei a rimuovere efficacemente i profili anticoncorrenziali individuati nel provvedimento di avvio di istruttoria.

8. Tenuto conto dell'ampia discrezionalità di cui gode l'Autorità nella valutazione degli impegni proposti dalle imprese, confermata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale², gli impegni devono essere valutati anche in considerazione dell'interesse dell'Autorità al proseguimento del procedimento istruttorio. Resta fermo che le decisioni concernenti gli impegni devono accertare che l'intervento dell'Autorità non è più giustificato, senza giungere alla conclusione dell'eventuale sussistenza dell'infrazione.

9. Ciò premesso, l'Autorità, qualora ritenga di non esaminare gli impegni in quanto tardivi o in quanto la condotta è suscettibile di integrare restrizioni gravi della concorrenza, o manifestamente inidonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali dell'istruttoria, delibera il rigetto degli stessi, entro un termine ragionevole, dandone tempestiva comunicazione alla parte proponente.

10. Qualora invece l'Autorità ritenga di procedere all'esame degli impegni proposti e li valuti non manifestamente infondati, ne dispone, con delibera, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di tre mesi per la presentazione degli stessi, la pubblicazione sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90 e sul sito Internet dell'Autorità.

11. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti (*market test*) entro un termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli impegni stessi sul sito Internet. Nel caso in cui l'Autorità necessiti di ulteriori informazioni, la Direzione competente formula richieste in tal senso ai soggetti che possano fornire elementi utili alla valutazione degli impegni. Le Parti saranno tempestivamente informate dalla Direzione istruttoria competente dell'esito del *market test*, rispetto al quale sarà consentito un immediato accesso agli atti.

12. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazioni delle osservazioni (*market test*) -ovvero sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli impegni stessi sul sito Internet-, le parti che hanno presentato gli impegni possono rappresentare

¹ Cfr. il considerando n. 13 del regolamento CE n. 1/2003 e il memorandum (Memo/04/217) della Commissione.

² Per la giurisprudenza comunitaria si veda, tra le altre, Tribunale di Primo Grado, sentenza 11 luglio 2007, *Alrosa c. Commissione*, con cui il Tribunale ha sostenuto che "la Commissione non è mai tenuta, in forza dell'art. 9, n. 1 del regolamento n. 1/2003 a decidere di rendere obbligatori degli impegni piuttosto che ad agire ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento. Non è pertanto tenuta a fornire le ragioni per le quali degli impegni non le sembrano idonei ad essere resi obbligatori in modo da concludere il procedimento". Sentenza, in parte *qua*, non contraddetta dalla sentenza 29 giugno 2010, *Commissione c. Alrosa Company Ltd*, con cui la Corte di Giustizia ha ribadito la sussistenza, in capo alla Commissione, di un ampio margine discrezionale nel determinarsi ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 1/2003. Per la giurisprudenza nazionale cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sentenza 20 aprile 2011 n. 2438, che, richiamando i citati precedenti comunitari, ha confermato – anche sul piano interno – che l'Autorità gode di un notevole margine di discrezionalità nel valutare se rendere obbligatori gli impegni proposti dalle imprese interessate o se seguire la via dell'accertamento dell'infrazione.

per iscritto all'Autorità la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi e -per tener conto di esse- introdurre, per una sola volta, modifiche accessorie agli impegni. Tali modifiche devono essere strettamente connesse all'esito del *market test* e costituire, quindi, una elaborazione ulteriore degli impegni già presentati. Infatti, anche alla luce dell'esperienza maturata negli anni di applicazione dell'istituto, l'Autorità non ritiene opportuno un continuo riesame degli impegni, di volta in volta corretti, modificati o integrati dalle parti, suscettibile di condizionare i tempi del procedimento e di accertamento dell'infrazione.

13. L'intera procedura di pubblicazione e valutazione degli impegni deve concludersi, fatte salve specifiche esigenze istruttorie, entro tre mesi dalla data di pubblicazione degli impegni. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di pareri obbligatori per il tempo necessario all'acquisizione degli stessi.

RIVALUTAZIONE SOGLIE FATTURATO EX ART. 16, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 287/90

Provvedimento n. 23864

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 settembre 2012;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, il quale prevede che le soglie di fatturato al di sopra delle quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese sono rivalutate annualmente sulla base della variazione dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo;

VISTA la propria delibera del 30 maggio 2002, pubblicata sul Bollettino 20/2002, con la quale l'Autorità ha disposto l'arrotondamento al milione di euro degli importi rivalutati;

VISTA la pubblicazione da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) sul proprio sito istituzionale delle nuove serie dei conti nazionali elaborate in base alle versioni più recenti della classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) e della classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA 2008);

CONSIDERATO che l'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato ha registrato, per gli anni dal 1991 al 2011, le seguenti variazioni percentuali:

Anno	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Variazione %	7,58%	4,37%	3,89%	3,54%	4,93%	4,80%	2,56%	2,66%	1,79%
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	1,94%	2,88%	3,21%	3,12%	2,39%	1,82%	1,71%	2,37%	2,53%
	2009	2010	2011						
	2,09%	0,39%	1,31%						

DICHIARA

che l'ammontare di fatturato previsto dall'art. 16, comma 1, prima e seconda ipotesi, della legge n. 287/90, è fissato rispettivamente a quattrocentosettantaquattro milioni di euro e a quarantasette milioni di euro.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. I nuovi importi si applicano dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXII- N. 35 - 2012

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Valerio Ruocco,
Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
